

Atto n. 1612

Relazione in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 90 della l.r. n.13/2013 "Testo unico in materia di turismo"

Sintesi della relazione per l'anno 2013

Il Testo unico in materia di turismo

La legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 "Testo unico in materia di turismo", pur non comportando modifiche sostanziali alla precedente normativa, ha ridefinito alcune funzioni in coerenza con la riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali, previsto dalla legge regionale n. 18/2011.

Per quanto riguarda le funzioni della **Regione**, nel testo unico in conseguenza dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 8/2011, sono stati abrogati gli elenchi generali regionali delle strutture ricettive e delle professioni turistiche.

Per quanto riguarda le funzioni delle **Province** il testo unico riconosce ad esse tutte le funzioni già conferite dalla legge n. 18/2006 e cioè:

- a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;
- b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;
- c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
- d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
- e) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco la concessione e l'erogazione di contributi;
- f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali;
- g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro;

- h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
- i) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche;
- j) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

Le funzioni dei **comuni**, a seguito della costituzione delle **unioni speciali di comuni** di cui alla I. r. n. 18/2011, sono notevolmente ridotte ed assegnate alle predette unioni. Infatti alle Unioni Speciali di comuni sono state assegnate le funzioni relative alla:

- **classificazione delle strutture ricettive;**
- **informazione e accoglienza turistica;**
- **vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo**, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche.

Occorre segnalare che fino all'approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali dei comuni, tali funzioni continuano ad essere esercitate dai Comuni competenti per territorio.

E' da tenere presente comunque che con l'approvazione a livello nazionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 si è avviato un processo di riforma istituzionale che vede in primo luogo la ridefinizione delle funzioni delle province come enti area vasta e che ha di fatto bloccato la costituzione delle Unioni speciali di comuni. Il quadro delle funzioni così come delineato dal testo unico, potrebbe pertanto essere nuovamente modificato entro breve tempo, come conseguenza dell'approvazione del disegno di legge di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei comuni, attualmente all'esame delle tre commissioni consiliari permanenti.

La clausola valutativa

il Testo unico ripropone, con alcune modifiche, la clausola già presente nella precedente l.r. n. 18/2006.

In particolare, la nuova clausola valutativa (art. 90) modifica, per esigenze di carattere amministrativo, il termine di presentazione della relazione da parte della Giunta regionale all'Assemblea che diventa il 31 luglio di ogni anno.

In adempimento alla clausola valutativa, la Giunta regionale con la DGR n. 1183 del 28/10/2013 ha approvato e trasmesso all'Assemblea legislativa la relazione concernente l'anno 2013. Di seguito è riportata la sintesi delle principali informazioni contenute nella relazione.

Gli interventi per la qualificazione dell'attività ricettiva

Il testo unico in materia di turismo prevede la concessione di provvidenze economiche da parte delle Province a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate, al fine del miglioramento delle caratteristiche delle strutture ricettive e al loro adeguamento rispetto ai requisiti previsti dalla legge.

Tale misura era già prevista nella precedente legge regionale n.18/2006 (Legislazione turistica regionale) ed è stata riproposta anche all'interno del Testo unico.

Le provvidenze sono concesse per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

- a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
- b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
- c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
- d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale;
- e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

Sono inclusi tra gli interventi ammissibili, quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

Le provvidenze di cui sopra consistono **in finanziamenti in conto interesse**, nella misura massima di quattro punti percentuali del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente. Il contributo è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da istituti bancari convenzionati **per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile**. Sono previsti anche per operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti.

Per l'anno 2013 sono stati concessi finanziamenti per un importo complessivo di **€ 248.512,83. Tali contributi fanno riferimento ad un totale di 4 domande, tutte pervenute alla Provincia di Perugia. Per quanto riguarda la Provincia di Terni non risultano pervenute domande di finanziamento per l'anno 2013.**

Il numero molto esiguo di domande risulta emblematico l'effettiva utilità di tale misura nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge. L'abbattimento del tasso di interesse sembrerebbe non essere una misura così utile per i titolari delle strutture

ricettive. Tale situazione emerge in maniera ancora più evidente se si tiene conto del numero di domande di finanziamento pervenute alle province in tutto il periodo 2007-2013 (Tabella 1). Nel corso dei sette anni considerati, le domande pervenute ed approvate alla provincia di Terni sono in totale pari a 5, mentre sono 31 le strutture ricettive della provincia di Perugia che risultano aver beneficiato di tali finanziamenti (poco più di 4 in media ogni anno).

La Tabella 2 riporta il totale dei finanziamenti concessi alle strutture ricettive ammesse a finanziamento per il periodo 2007-2013. La Figura 3 rappresenta l'ammontare dei finanziamenti erogati e il corrispondente peso percentuale nelle due province.


Tabella 1. Domande ammesse a finanziamento dal 2007 al 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Perugia	4	2	8	6	4	2	5	31
Terni	1	3	1	-	-	-	-	5
Totale	5	5	9	6	4	2	5	36

Tabella 2. Ammontare dei finanziamenti erogati alle strutture ricettive ammesse a finanziamento dal 2007 al 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Perugia	197.707,10	99.493,92	940.359,86	538.167,78	307.258,92	85.068,66	248.512,83	2.416.569,07
Terni	116.000,00	610.849,00	35.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	761.984,43
Totale	313.707,10	710.342,92	975,495,29	538.167,78	307.258,92	85.068,66	248.512,83	3.178.553,50

Figura 1. Distribuzione dei finanziamenti secondo le province. Totale anni 2007-2013



I controlli dei comuni sulle strutture ricettive

La legge regionale n. 13/2013 assegna ai comuni in forma obbligatoriamente associata mediante unioni speciali di comuni una serie di funzioni legate all'informazione e all'accoglienza turistica, la classificazione delle strutture ricettive e la cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, la raccolta e la trasmissione alla Regione di dati statistici riguardanti il movimento dei clienti nelle strutture ricettive, nonché le funzioni di vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione dei viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo.

Le legge regionale assegna tali funzioni alle unioni speciali di comuni. Occorre tuttavia sottolineare, come anche previsto dall'art. 91 della legge regionale, che fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali – non ancora definiti - le funzioni ad esse conferite sono esercitate dai comuni competenti per territorio.

L'articolo 46 della legge regionale prevede che l'interessato che intende esercitare attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il titolare può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

L'unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA.

In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati, l'unione speciale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'unione stessa, che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace.

L'obbligo dell'unione speciale di effettuare i controlli riguarda anche i casi di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione della struttura ricettiva. Le variazioni devono essere comunicate dall'interessato entro 15 giorni dalla variazione, la quale ha l'obbligo di effettuare il controllo entro 60 giorni dalla pervenuta comunicazione.

Per quanto concerne invece la rendicontazione dell'attività di controllo da parte dei comuni, la Giunta regionale ha predisposto una scheda di rilevazione per la raccolta dei dati di interesse. Data l'assenza delle unioni speciali, la scheda è stata inviata a tutti i 92 comuni della regione.


L'esito della ricognizione per quanto riguarda il 2013 è stato il seguente:

- 10 comuni non hanno inviato alcuna risposta; i restanti 82, pari al 89,13% del totale, hanno invece risposto alla richiesta di informazioni. Di questi:
- 21 comuni hanno dichiarato di non aver effettuato alcun controllo;
- 2 comuni hanno dichiarato di aver fatto controlli, con esito regolare, senza specificare tuttavia la tipologia di attività ricettiva;
- i restanti 59 Comuni hanno dichiarato di aver fatto controlli, comunicando altresì sia la tipologia di attività controllata che l'esito.

Confrontando l'esito della rilevazione con quello degli anni precedenti si può notare come, il tasso di risposta dei comuni risulta assestato su livelli molto elevati. Allo stesso modo, il numero di comuni che non rispondono alla rilevazione, come pure quello dei comuni che rispondono in maniera generica, risulta anno dopo anno in diminuzione.

Piuttosto elevato rimane il dato invece del numero dei comuni che ogni anno dichiara di non aver effettuato nessun tipo di controllo sulle strutture ricettive del proprio territorio.

Figura 2. Esito dell'attività di ricognizione della Giunta regionale. Anni 2009-2013



Il numero di controlli effettuati complessivamente nel 2013 sono **549**, di cui **533** su strutture ricettive e **16** su agenzie di viaggio e turismo. Nessun controllo ha riguardato invece le professioni di guida turistica o di accompagnatore turistico.


Dai controlli effettuati **sono scaturiti 40 provvedimenti**, corrispondenti al 7,3% dei controlli. Mettendo a confronto il numero di provvedimenti con il numero di controlli effettuati, separatamente per ciascuna tipologia di struttura ricettiva possiamo mettere in evidenza le strutture in cui i comuni hanno riscontrato irregolarità con maggiore frequenza (Tabella 3).

Oltre a questo, i comuni hanno effettuato una serie di controlli per rilevare la presenza di eventuali attività abusive. Tale attività ha evidenziato **42 casi di attività abusiva**. Rispetto al 2012 si evidenzia un incremento del numero dei casi di abusivismo. Ciò dipende dal fatto che durante il 2013 tali irregolarità sono emerse con particolare riferimento alle guide turistiche (11 casi) - su cui in genere l'attività di controllo ordinaria è risultata negli anni sempre molto debole - e alle Case vacanza (16 casi).

Tabella 3. Distribuzione dei provvedimenti e incidenza percentuale dei provvedimenti sul numero di controlli, per tipologia di struttura ricettiva o professione turistica. Anno 2013

TIPO DI ATTIVITA'	PROVVEDIMENTI	% SU CONTROLLI
<i>Alberghi</i>	12	26,7%
<i>Agriturismi</i>	6	3,7%
<i>Alloggi in affitto</i>	4	7,7%
<i>Bed & Breakfast</i>	4	4,1%
<i>Country House</i>	8	21,6%
<i>Altre/Non specificata</i>	6	3,9%
Totale provvedimenti	40	7,3%

Figura 3. Numero di attività abusive rilevate. Anni 2010-2013



I contributi alle associazioni pro-loco

La l.r. 13/2013 riassegna alle province, come già avveniva con la precedente normativa, le funzioni amministrative in materia di istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco, per la concessione e l'erogazione di contributi (art. 4, comma 3, lett. e). L'iscrizione delle associazioni pro-loco nell'elenco provinciale è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco (art. 14, comma 2). La legge regionale prevede inoltre che con norme

regolamentari vengano disciplinate l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione dei contributi.

Poiché che il tema del ridisegno istituzionale degli enti provinciali risulta ancora in fase di definizione, le modalità di concessione dei contributi alle associazioni pro-loco restano ancora disciplinate dal Regolamento regionale 1 marzo 1999, n.2 e dalla successiva DGR di attuazione del 3 novembre 1999 n. 1604, in cui vengono fissati i criteri di assegnazione.

I contributi alle associazioni pro-loco sono vincolati allo svolgimento di un'attività di interesse turistico, come la gestione dei punti di informazione IAT, l'organizzazione e la gestione di iniziative promozionali, culturali e folkloristiche, sagre, pubblicazioni di carattere informativo, promozionale o culturale. La realizzazione di tali attività, attestata tramite la presentazione di idonea documentazione, determina l'attribuzione di un punteggio in base al quale viene calcolato, in maniera proporzionale, l'entità del contributo spettante ad ogni pro-loco (DGR 1604/99).

Per l'anno 2013 la Giunta regionale ha provveduto a ripartire tra le associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, che avevano fatto richiesta di contributo, la somma complessiva di € 40.000,00. Il contributo è stato poi liquidato a tutte le pro-loco che hanno presentato idonea documentazione a dimostrazione dell'attività svolta.

Le pro-loco ammesse a contributo sono risultate pari a 80. Le associazioni effettivamente liquidate sono state 70, per uno stanziamento complessivo di € 36.941,00.

FIRME	
<i>Gli Istruttori</i>	Nicola Falocci Susanna Rossi
<i>Il responsabile di Sezione</i>	Maria Rita Francesconi
<i>Il dirigente</i>	Juri Rosi
<i>Data</i>	18 marzo 2015